

Codice DB2017

D.D. 3 giugno 2014, n. 550

**Ditta GIUSO GUIDO S.P.A. con sede legale e stabilimento in Bistagno (AL), Regione Cartesio SNC. Riconoscimento regionale ex D.L.vo 111/92 e s.m.i.. Produzione di altri alimenti ex Direttiva 2009/39/CE e s.m.i..**

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i., concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, ed in particolare l'art. 10 di tale decreto legislativo;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012, dove si precisa che dal 14.09.2012 il riconoscimento degli stabilimenti di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali è demandato alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

vista l'istanza datata 28.02.2014, trasmessa per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Comunità Montana "Appennino Aleramico Obertengo" e dell'ASL AL, con cui la Ditta GIUSO GUIDO S.P.A., C.F. e P.IVA 01299970069, con sede legale e stabilimento in Bistagno (AL), Regione Cartesio SNC, in persona dell'Amministratore Delegato chiede il riconoscimento per l'avvio dell'attività di produzione di alimenti di cui ai punti 1.5 (produzione di altri prodotti alimentari non classificati altrove addizionati di vitamine e minerali), 2.1 (produzione di alimenti a fini medici speciali), 2.3 (produzione di alimenti senza glutine) e 2.5 (altri alimenti ex Direttiva 2009/39/CE e s.m.i.) dell'allegato 1 all'istanza di riconoscimento;

vista la nota prot. n. 27297 del 25.03.2014 nonché la successiva nota prot. n. 42673 del 15.05.14, con le quali la Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL AL ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta GIUSO GUIDO S.P.A. ed espresso parere favorevole circa la rispondenza dei requisiti generali e specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di cui al solo punto 2.5 dell'allegato 1 all'istanza di riconoscimento, "produzione di altri alimenti ex Dir. 2009/39/CE", come verificato anche attraverso il sopralluogo che ha avuto luogo in data 24.03.2014 presso lo stabilimento della Ditta GIUSO GUIDO S.P.A. in Bistagno (AL), Regione Cartesio SNC;

vista la nota del 23.05.2014 della Ditta GIUSO GUIDO S.P.A. dove si dichiara che l'attività oggetto dell'istanza di riconoscimento è da riferirsi alla sola produzione di altri alimenti ex Dir. 2009/39/CE, di cui al punto 2.5 dell'allegato 1;

vista la documentazione relativa alla figura incaricata quale responsabile del controllo di qualità per tutte le fasi del processo produttivo, prevista all'art. 10, comma 5 del D. L.vo 111/92;

verificato che il titolo di studio del responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo è fra quelli previsti dall'art. 10, comma 5 del D.L.vo 111/1992 e s.m.i., come rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.1992;

verificata la documentazione relativa alla disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti, come previsto all'art. 10, comma 2 del D. L.vo 111/92;

vista la documentazione allegata all'istanza, agli atti del Settore;

tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.;  
visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i.;  
vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012;  
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

### *determina*

- di riconoscere la Ditta GIUSO GUIDO S.P.A., con sede legale e stabilimento in Bistagno (AL), Regione Cartesio SNC, C.F. e P.IVA 01299970069, idonea alla produzione di altri alimenti ex Direttiva 2009/39/CE e s.m.i.;
- di prevedere che la Ditta GIUSO GUIDO S.P.A., per lo stabilimento in Bistagno (AL), Regione Cartesio SNC, sia tenuta a comunicare a questo Settore regionale, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, eventuali variazioni:
  - della ragione sociale;
  - delle strutture dello stabilimento;
  - delle tipologie produttive;
  - del responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo;
  - della disponibilità del laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

Il Dirigente  
Gianfranco Corgiat Loia